



OSSERVATORIO SULLA SPESA PUBBLICA E SULLE ENTRATE

QUOTA 100 E IL DECRETO ATTUATIVO SULLE PENSIONI

Analisi e valutazioni sul decreto-legge

“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

A cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

OSSERVATORIO SULLA SPESA PUBBLICA E SULLE ENTRATE
QUOTA 100 E IL DECRETO ATTUATIVO
SULLE PENSIONI

Analisi e valutazioni sul decreto-legge
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

A cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

COORDINAMENTO, ELABORAZIONE E REDAZIONE:

Prof. Alberto Brambilla

Prof. Gianni Geroldi

Dott.ssa Laura Neroni

Chiuso in redazione il 29 gennaio 2019



Antefatto

La cosiddetta riforma Monti-Fornero ha introdotto una serie di rigidità per i lavoratori la cui pensione è calcolata con il metodo retributivo (i lavoratori che avevano più di 18 anni di contributi al 31/12/1995) o misto (i lavoratori che avevano meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995), ma i vincoli maggiori riguardano soprattutto i giovani (i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dall'1/1/1996) la cui pensione è calcolata interamente con il metodo contributivo. A riprova di queste rigidità e delle problematiche che da esse derivano, i Governi Letta, Renzi e Gentiloni, in sei anni (dal 2013 al 2018), sono dovuti intervenire con ben **8 salvaguardie¹**, di cui hanno beneficiato oltre 142.000 lavoratori, bloccati dalle modifiche dei requisiti apportate dalla citata riforma, ai quali è stato consentito di andare in pensione con le regole pre Fornero e con l'Ape Social (in pratica una 9° salvaguardia mascherata) che ne salvaguarda altri 45 mila circa; in totale più di **185 mila** lavoratori esentati dalle rigidità della Fornero, ossia una media annua di oltre **35 mila lavoratori**, con oneri per il sistema previdenziale (mancati risparmi rispetto alle previsioni originarie) di oltre **11,5 miliardi** per le salvaguardie e circa **0,6 miliardi per l'Ape Social**. Inoltre, la Legge di Bilancio per il 2018, per allargare la platea dei beneficiari di un più basso requisito di età di pensionamento, ha previsto i **lavori "gravosi"**, di cui manca una precisa definizione giuslavoristica (c'è infatti per i lavori usuranti) e che sta riportando il sistema previdenziale agli anni della "giungla pensionistica" dove molte categorie di lavoratori avevano regole diverse.

I provvedimenti della legge Fornero che hanno generato i più gravi problemi sono:

1) l'aumento dell'età anagrafica per il pensionamento, che in alcuni casi è stato di circa 6 anni e ha creato il fenomeno degli esodati, che non sembra concluso con l'8° salvaguardia del 2017 e che potrebbe avere ulteriori ripercussioni per i cosiddetti precoci e i non occupabili per motivi professionali o di salute;

2) l'eliminazione della pensione di anzianità o vecchiaia anticipata e quindi delle flessibilità in uscita introdotte dalla riforma Dini del 1995, che sono fondamentali nel metodo di calcolo contributivo;

3) l'adeguamento (indicizzazione) anche dell'anzianità contributiva alla speranza di vita in aggiunta all'adeguamento dell'età anagrafica alla stessa speranza di vita introdotta nel 2010 (Governo Berlusconi 4); con questi provvedimenti si è ingessato il sistema a due canali (età e anzianità contributiva) e per accedere alla pensione oggi servono 67 anni di età anagrafica oppure una anzianità contributiva di 43 anni e 3 mesi per i maschi e 42 anni e 3 mesi per le femmine con ripercussioni negative per i cosiddetti precoci cioè quelli che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età; se proseguisse l'incremento di questi ultimi anni, tra un decennio potrebbero occorrere 45 anni di anzianità contributiva, requisito che non è richiesto da nessun sistema pensionistico dei Paesi OCSE;

4) l'elevazione delle aliquote di contribuzione per i cosiddetti parasubordinati;

¹ Le norme delle prime 3 salvaguardie sono state fatte dal Governo Monti dal dicembre 2011 al 2012 e le norme delle altre 5 dai Governi Letta e Renzi nel periodo 2013-2016 (l'8° salvaguardia è nella legge di Bilancio del 11.12.2016). Gli effetti economici e le uscite con le vecchie regole invece si estendono dal 2013 al 2026.

5) l'estremo rigore previsto per giovani che hanno iniziato a lavorare dopo l'1/1/1996, ai quali è richiesto come requisito per l'accesso alla pensione anticipata l'aver maturato una pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (una pensione di quasi 1.300 euro al mese) impossibile da raggiungere dalla maggior parte di questi lavoratori con conseguente aumento delle età di pensionamento a 70 anni e più; un requisito che risulta particolarmente restrittivo per le donne e che crea disagi soprattutto per le donne madri.

La riforma messa in campo, secondo quanto annunciato, avrebbe dovuto "cancellare" o almeno "modificare" la legge Fornero, un proposito che purtroppo per i lavoratori e per il Paese, non si evince dal testo del Decreto Legge. Eppure, il conto economico delle pensioni avrebbe consentito miglioramenti strutturali e nuove flessibilità².

Il decreto

Preliminarmente va osservato come sia inusuale la "veste" di *decreto legge* per un provvedimento di revisione del sistema previdenziale e assistenziale che non ha in sé i requisiti di "necessità e urgenza", ma che necessita di un percorso di approfondimento strettamente collegato all'efficientamento della "macchina" amministrativa, per rendere certe e stabili nel tempo le nuove regole pensionistiche; per la verità non è la prima volta che si usa la forma del DL, già sperimentata dal governo Berlusconi (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e dal governo Monti (decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), anche se in quest'ultimo caso vi erano i presupposti di necessità e urgenza.

L'analisi sintetica e per punti che segue verte sul Capo II del Decreto, cioè sulle modifiche del sistema pensionistico, che vengono esaminate esclusivamente sotto il profilo tecnico, evidenziandone i problemi e le criticità.

1) Limite temporale della norma - La prima criticità è insita nell'articolo 14, comma 1, che inizia con la dicitura "*In via sperimentale per il triennio 2019-2021*", ribadita dall'articolo 15 (adeguamento all'aspettativa di vita per il requisito di anzianità contributiva, anch'essa misura temporanea dal 2019 al 2026) e da opzione donna (vale solo per le donne che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31/12/2018; per tutte coloro che li maturano successivamente restano le regole Fornero).

Non c'è cosa più destabilizzante per un sistema pensionistico che aprire un "*gate* temporaneo" in cui valgono regole assai più favorevoli rispetto al sistema ordinario senza poi specificare cosa succederà dopo. È davvero la prima volta che si affronta un tema così delicato con una "*riforma sperimentale*". Ma dal Decreto si evince altresì che la riforma Monti-Fornero non è stata cambiata di un millimetro; sono state semplicemente introdotte alcune agevolazioni temporanee, con limitazione molto criticabili (divieto di cumulo, finestre, TFR, ecc.) che varranno nella migliore delle ipotesi per 3 anni salvo chiusura anticipata dei "gate" per il superamento delle somme stanziare in Legge di Bilancio (clausole di salvaguardia e articolo 28). Inoltre, ammessa la durata di

² Il tema è approfondito dal Sesto Rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano disponibile dal 13 febbraio 2019 sul sito www.itinerariPREVIDENZIALI.it.

3 anni, cosa succederà dopo Quota 100? E dopo il 2026 con l'anzianità contributiva? Un'occasione perduta per una buona causa.

2) Uscita di massa - Ma la temporaneità di Quota 100, con 62 anni di età e 38 di contributi senza "paletti di salvaguardia" valida per soli 3 anni, di opzione donna (2018) e dell'agevolazione sull'anzianità contributiva (finisce nel 2026) potrebbe causare un aumento della "**propensione al pensionamento**" inducendo anche chi avrebbe continuato a lavorare a uscire il prima possibile immaginando che questa agevolazione è già un successo se riesce a durare 3 anni. Se normalmente detta propensione non supera il 70/80%, è probabile che in questa situazione ci si avvicini pericolosamente al 100% di oltre **315 mila soggetti** che hanno maturato Quota 100 entro il 31/12/2018 ai quali si potrebbero aggiungere altri **100 mila** individui, forse più, che raggiungeranno la "meta" tra il 2020 e il 2021. Nelle *slide* il Governo indica un numero di nuovi pensionati nel triennio pari a circa 1 milione; è evidente anche a un neofita che un tale numero manderebbe in default l'intero sistema pensionistico (30 miliardi di costo già a metà del terzo anno), per cui nei calcoli che seguono, questa ipotesi non viene considerata (scatterebbero immediatamente le clausole di salvaguardia con i pressanti richiami della Commissione europea e gli effetti sullo spread). Tuttavia, un pensionamento massiccio in un periodo di forte rallentamento dell'economia e senza incentivi stabili per le politiche attive del lavoro tende a generare elevati costi e un peggioramento del vitale rapporto demografico attivi/pensionati.

2bis) I costi – I costi della sola Quota 100 per il periodo 2019-2026 (in quest'ultimo anno, in assenza di ulteriori agevolazioni, si esauriranno gli effetti finanziari di Quota 100) sono valutabili in circa **40 miliardi** (tra i 36 e i 46 miliardi a secondo dei flussi); in aggiunta, tenderà di nuovo a peggiorare il rapporto attivi/pensionati che in questi ultimi 8 anni è migliorato approssimandosi per il 2020 a **1,5 attivi per ogni pensionato** (un risultato notevole per l'Italia che non è la soluzione di tutti i problemi, ma tende a dare maggiore sicurezza al sistema pensionistico sotto il profilo del rapporto demografico) che, per l'effetto combinato di una stagnazione dell'occupazione e un aumento dei pensionati, potrebbe attestarsi sotto l'1,4.

3) Divieto di cumulo - Il comma 3 dell'articolo 14 prevede che "*la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui*". Quindi assieme a Quota 100 rispunta il "**divieto di cumulo**"; un istituto che ha generato una montagna di lavoro nero e che, con molta fatica, dopo oltre 15 anni, riuscimmo (chi scrive partecipò a tutte queste riforme) a eliminare a decorrere dal 2010. Anziché trovare soluzioni tecniche equitative per ridurre l'impatto di Quota 100 (ad esempio: prima si va in pensione e quindi si riceve l'assegno per più anni e più bassa sarà la pensione; più tardi si va in quiescenza e maggiore sarà l'importo della prestazione, cioè lo stesso principio che regola con una formula attuariale il metodo di calcolo contributivo) si applicano norme vecchie e superate (divieti, finestre e temporalità); insomma, da una parte, si incentiva ad andare in pensione anticipata ma, se si va, prima non si ha più il diritto di lavorare, si deve stare in panchina al parco o sul divano perché c'è il divieto di cumulo tra redditi da lavoro e reddito da pensione. Una decisione avvilente, umiliante per quei tanti "maturi" che vorrebbero, come accade ormai nel resto delle economie avanzate, sostegni e non ostacoli all'invecchiamento attivo, magari facendo un lavoro diverso che piace di più e che genera

beneficio fisico e psicologico. E così il Governo Renzi, prima, (con la legge Madia che esclude i pensionati dalla vita attiva pubblica) e il Governo Conte, adesso, decretano che l'Italia è tanto ricca e ha così tanta occupazione da ***poter fare a meno di quasi un terzo della popolazione***. A questo si somma la prosecuzione prevista in Legge di Bilancio della riduzione dell'indicizzazione all'inflazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo (1.523 € lordi al mese) e per le pensioni più alte anche un "taglio" lineare tra il 15 e il 40% che, tradotto in termini di aliquota fiscale sui redditi delle persone fisiche, significa che i redditi da pensione superiori ai 100 mila euro sono assoggettati ad aliquote di prelievo comprese tra il 58% e l'88%.

Insomma con una mano si dà la possibilità di anticipare il pensionamento e con l'altra si toglie il diritto al lavoro, si riduce l'importo della pensione sia per la mancata indicizzazione all'inflazione sia per i tagli; un progetto confuso, costoso e pericoloso che denota poca conoscenza dei problemi, mancanza di memoria storica e un disprezzo per il merito, l'esperienza e la preparazione. Oggi abbiamo un milione di pensionati che lavorano e che si pagano la loro pensione con il cumulo delle imposte; fossero 2 milioni lo Stato ne avrebbe un doppio beneficio.

L'esperienza dei Paesi sviluppati dimostra che più è elevato il tasso di occupazione degli *over 55* e più è basso l'indice di disoccupazione giovanile; non esiste alcuna evidenza empirica che per ogni lavoratore che va in pensione si assume un giovane mentre è evidente che il lavoro di un soggetto con *curriculum* ed esperienza non può essere sostituito da un giovane apprendista.

4) Arretrati e finestre - Tutti coloro che matureranno Quota 100 e che ne faranno domanda entro il 31 marzo, anche se la pensione, come probabile (vedasi punto successivo) verrà liquidata anche dopo 6/12 mesi, avranno diritto agli arretrati a partire dall'1 aprile, mentre per coloro che raggiungeranno Quota 100 dall'1/1/2019 in poi, la decorrenza della pensione e quindi il pagamento degli arretrati (tra la data di liquidazione e quella di decorrenza) avverrà con una "finestra" ***di tre mesi***. Ciò comporterà un notevole incremento dei costi nel 2019 e negli anni successivi. I commi da 4 a 7 dell'articolo 14 reintroducono le cosiddette finestre (sistema furbesco adottato anche da precedenti Governi e utile per aumentare in modo surrettizio le età di pensionamento come nel caso di opzione donna) che erano state eliminate dalla legge Monti-Fornero per la non equità della misura (di norma la pensione decorre da quando si è smesso di lavorare); molto peggio andrà ai dipendenti pubblici che avranno una finestra subdola che tra preavviso e differimento finestra potrà arrivare a 12 mesi.

5) Elevato flusso di domande e iniquità nei tempi di erogazione - Come abbiamo visto al precedente punto 2, gli aventi diritto che faranno domanda all'Istituto nei primi 3/4 mesi del 2019, potrebbero essere 315 mila a cui si aggiungeranno gli oltre 50 mila che maturano Quota 100 dall'1 gennaio 2019; saranno però molti di più, ovviamente, quelli che faranno domanda nella speranza di poter avere i requisiti, per cui l'Istituto, oltre al milione circa di prestazioni ordinarie da erogare nell'anno (circa 500 mila solo per l'assistenza), si stima dovrà fronteggiare una massa di oltre **400 mila** nuove domande. Considerando i tempi tecnici necessari per le liquidazioni ordinarie, questo ulteriore carico di lavoro produrrà seri problemi e un allungamento delle "**liste di attesa**" anche se alla fine si riceveranno gli arretrati. Ma la cosa più grave è che il provvedimento non indica alcuna priorità nelle erogazioni, come ci si sarebbe aspettato, considerando che ci sono lavoratori "bloccati" dalla riforma Fornero anche da 6 anni. Si tratta di soggetti che hanno raggiunto Quota

108 (66 anni di età e 42 di contributi) che sono casi limite ma poi ci sono quelli con Quota 107, 106,5, 106 e così via fino a chi Quota 100 l'ha maturata da un solo giorno. Per un criterio di equità e anche per contenere i costi (cosa non irrilevante), il decreto avrebbe dovuto prevedere che l'INPS esaminasse e liquidasse entro i primi 6 mesi tutti quelli bloccati fino a Quota (ad esempio) 105; successivamente e con cadenza semestrale (l'unica soluzione seria possibile vista la situazione dell'Istituto Previdenziale) tutti gli altri fino a raggiungere quelli che Quota 100 l'hanno maturata in tempi più recenti e che per effetto della dilazione semestrale delle *decorrenze* avrebbero anch'essi Quota 103 o più. Per la verità sarebbe stato più serio "rimodulare" la riforma Fornero liquidando tra il 2019 e il 2021 tutti quelli che hanno maturato Quota 100 entro il 31/12/2018, partendo dalla Quote più elevate, e successivamente dall'1/1/2022 alzare i requisiti definitivamente a 64 anni di età (indicizzata all'aspettativa di vita) e 39 di contributi (Quota 103) ricreando la flessibilità Dini che era stata cancellata dal governo Berlusconi e consentendo stabilmente un anticipo di 3 anni rispetto all'età di vecchiaia e 3 anni e 10 mesi per i maschi (2 anni e 10 mesi per le femmine) rispetto all'anzianità contributiva. Ovviamente prevedendo il ricalcolo a contributivo della quota di pensione dall'1/1/1996 al 31/12/2011 e considerando al massimo 2 anni di contribuzione figurativa.

5 bis) L'articolo 15 del Decreto che doveva risolvere una delle rigidità principali della Monti-Fornero, sterilizzando definitivamente l'anzianità contributiva dall'adeguamento all'aspettativa di vita³, bloccandola a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (un anno in meno per le donne), è anch'esso "*limitato temporalmente*" e della durata dal 2019 al 2026⁴; a parere di chi scrive, questa indicizzazione, oltre a porre problemi di costituzionalità, era anche tecnicamente sbagliata. La domanda che ci si pone è: cosa succederà nel 2026? Si riprenderà l'indicizzazione solo a partire da quell'anno o con il ricalcolo anche per gli anni passati?

6) Iniquità intergenerazionali - Considerato che il sistema gestionale delle pensioni è a "ripartizione" (cioè con i contributi dell'anno versati dai lavoratori attivi si pagano le pensioni dell'anno di quelli in quiescenza), il decreto *favorisce* in modo evidente i cosiddetti *retributivi puri*, cioè quelli che al 31/12/1995 avevano più di 18 anni di anzianità contributiva. Infatti, fino al 2021 la maggioranza di coloro che matureranno il requisito di Quota 100 o i 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le femmine) saranno i cosiddetti "retributivi puri" anche se dall'1/1/2012, grazie al decreto SalvaItalia, è scattato per tutti i lavoratori il "**contributivo pro rata**"; dal 2022 invece oltre il 60% dei maturandi saranno i cosiddetti misti, cioè quelli che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva; i primi, come abbiamo dimostrato nel nostro recente studio⁵, prima vanno in pensione e più soldi incassano nel periodo di fruizione della prestazione (incassano fino a 5 anni in più la pensione). I pochi misti che potranno optare per

³ La stessa sterilizzazione non si applica invece al requisito minimo di età per il pensionamento del nuovo dispositivo Q100. Nell'art. 14, comma 1 del DL è previsto infatti che: "Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma è successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni"

⁴ È scritto nel testo della norma: "...al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

⁵ Si veda l'articolo di approfondimento "Quota 100 davvero non conviene?" pubblicato a novembre 2018 e disponibile sul sito www.itinerariprevidenziali.it

l'anticipo di pensione si troveranno con oltre il 60% della pensione calcolata con il metodo contributivo, per cui anticipando di circa 5 anni avranno un "taglio", già previsto dalla legge in vigore, **dall'8% in su**. Sarebbe stato certamente più equo trattare tutti allo stesso modo prevedendo per i retributivi puri il "ricalcolo" con il contributivo della quota di pensione dall'1/1/1996 al 31/12/2011. Dal 2022 la maggioranza dei pensionati saranno i "misti" che, se dovessero optare con i nuovi requisiti (ma non potranno perché la Quota 100 finirà prima), perderebbero con 5 anni di anticipo circa il 16% su almeno il 60% della pensione. Infine, come peraltro previsto nel programma della Lega (nonché per donne e precoci), sarebbe stato preferibile limitare gli anni di contribuzione figurativa a 2 o 3 anni escludendo da questi i periodi di militare, maternità, contribuzioni volontarie e riscatti; sarebbe diminuito il costo e il numero degli aventi diritto.

7) Giovani - L'articolo in oggetto non prevede nulla per i giovani, cioè per quelli che hanno cominciato a lavorare dall'1/1/1996 e che oggi hanno anzianità contributive fino a 23 anni e rappresentano almeno il **50%** dei lavoratori in servizio. La riforma Monti-Fornero ha introdotto una serie di rigidità soprattutto per i giovani (i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dall'1/1/1996), la cui pensione è calcolata interamente con il metodo **contributivo**. Questi giovani pensano che: **a)** la pensione non l'avranno mai; **b)** dovranno lavorare almeno fino a 75 anni; **c)** se anche avranno la pensione, sarà molto bassa anche per gli anni non lavorati tra un impiego e l'altro. Tutto ciò è purtroppo confermato dalla "**busta arancione**" INPS, che indica ai giovani i 75 anni come età di pensionamento di vecchiaia contributiva (oggi occorrono 71 anni di età anagrafica e almeno 5 anni di contributi; l'età è adeguata all'aspettativa di vita – di seguito AV), oppure per la pensione di vecchiaia, 67 anni di età adeguata all'AV con 20 anni di contributi e una pensione almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale, oppure 64 anni di età AV + 20 anni di contributi ma con pensione almeno pari a 2,8 volte l'AS. Dire a un giovane di 24 anni che dovrà lavorare almeno fino a 75 anni significa bruciare tutte le speranze. Per questi giovani smontare la legge Fornero sarebbe stata la cosa più equa e, dato che la prima erogazione avverrà tra circa 20 anni, anche la meno costosa e con un piano di ammortamento di modesto importo. Si sarebbe dovuto procedere a ridurre anzitutto l'importo della pensione da 2,8 volte l'assegno sociale a **1,6** volte, il che significa consentire l'accesso alla pensione sia ai lavoratori con redditi alti sia a quelli con redditi medio bassi a 65 anni di età, che è un requisito più accettabile. Consentire inoltre il riscatto degli anni di laurea e di almeno 3 anni di periodi di mancato versamento dei contributi versando una cifra fissa (circa 4.800 € per anno riscattato) **totalmente detraibile**. Purtroppo i giovani sono stati totalmente dimenticati. Quanto **all'articolo 20** (era denominato con enfasi "**pace contributiva**", dizione cancellata nella stesura finale) è anch'esso una norma "sperimentale" di **durata triennale**, valida soltanto per i contributivi puri (i nostri giovani) che hanno ancora circa 20 anni di attività lavorativa da fare e che quindi difficilmente usufruiranno della norma, versando soldi (**entro i 45 anni di età**) in contribuzioni che non si sa quale effetto potranno produrre (chissà quali altre modifiche ci saranno!); per giunta il riscatto è fiscalmente detraibile al 50% anziché al 100% come avviene per tutti i versamenti contributivi; qui più che furbizia per far vedere che si fa qualcosa non facendo nulla ci pare di ravvedere una grande imperizia. Per i giovani inoltre resta il vulnus creato dalla riforma Dini che esclude l'integrazione al minimo per i contributivi puri cosa che per giustizia sociale ed equità intergenerazionale andrebbe reintrodotta magari con l'importo dell'attuale maggiorazione sociale. Infine si sarebbero dovute prevedere anche per questi giovani misure di

sostegno ai fondi pensione e possibilità di anticipo della pensione mediante previdenza complementare, ampiamente disattesi dal successivo articolo 21 (vedasi successivo punto 10).

8) Opzione donna - L'articolo 16 rappresenta il massimo dell'iniquità pensionistica. Recita il testo: *“Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”* (cioè dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto se lavoratrice dipendente o 18 mesi se autonoma).

Per cui le optanti con 58 o più anni di età se lavoratrici dipendenti (59 anni di età o più se autonome) con 35 anni di contribuzione avranno rispettivamente almeno Quota 93/94 (ma anche di o più perché potranno optare anche le donne con 59, 60, 61, 62, 63 anni di età che non hanno potuto usufruire delle precedenti opzioni); per via delle decorrenze, diventeranno rispettivamente Quota 94/95,5 o ancora di più. Nonostante la piccola differenza tra Quota 95,5/96 e Quota 100, le donne riceveranno una pensione “tagliata” almeno del 30% (si applica il calcolo contributivo), mentre i Quota 100, in maggioranza maschi, se ne potranno andare in pensione non solo senza tagli, ma anche con un incremento degli importi percepiti nell'intera durata del pensionamento (vedasi l'approfondimento di Itinerari Previdenziali citato in nota); la differenza tra la pensione di Quota 100 di un retributivo e Quota 96 di opzione donna (cioè solo 4 punti in meno) non giustifica affatto questa enorme differenza di importo che supera il 35% a favore della Quota 100. Sarebbe stato più equo ricalcolare la quota di pensione dei “retributivi” dall'1/1/1996 al 31/12/2011 con il metodo contributivo, cosa che accadrà in automatico dal 2022 ai cosiddetti “misti”. Probabilmente a molte lavoratrici sarebbe convenuto aspettare 3/4 anni per arrivare a Quota 100 con la pensione piena per sempre, ma Quota 100, essendo una misura sperimentale triennale, potrebbe nel contempo scadere (o concludersi anticipatamente), come del resto opzione donna che potrebbe chiudersi in un biennio. Opzione donna avrà un impatto finanziario modesto (meno di 300 milioni di euro nel primo anno che sarà però il 2020), salvo il costo dovuto all'erogazione anticipata della pensione a carico dell'Erario, che verrà ammortizzato nel decennio successivo al primo.

9) Un altro annuncio - Non è nel Decreto ma è stata ventilata l'ipotesi che alla fine del triennio sperimentale, Quota 100 e gli attuali 42 anni e 10 mesi (1 anno in meno per le donne) vengano sostituiti da un'ipotetica **Quota 41**; ci si ritroverebbe, dopo tanto clamore, ancora con due vie di uscita: la prima a 67 anni di età anagrafica con adeguamenti all'aspettativa di vita (conferma totale della legge Fornero) e la seconda con 41 anni di anzianità contributiva (vicina ai 43 anni Fornero), irraggiungibile per oltre i due terzi dei lavoratori tra i quali la maggioranza delle donne. Senza paletti di salvaguardia (ad esempio una limitazione della contribuzione figurativa) Quota 41 potrebbe costare per ogni coorte una media di **4,5 miliardi** ogni 18 mesi, rispetto ai requisiti di 42 anni e 10 mesi (uno in meno per le donne), considerando anche le finestre che riducono di 3 mesi l'anticipo, per un totale di oltre 24 miliardi in 8 anni, quindi difficilmente percorribile dal punto di

vista della finanza pubblica. Già l'eliminazione, seppur temporanea e sperimentale, prevista dall'articolo 15 dell'adeguamento delle anzianità contributive all'aspettativa di vita, avrà un costo dal 2019 al 2026 di circa 10 miliardi.

10) Previdenza complementare - L'articolo 21 è un'autentica "picconata" alla previdenza complementare che neppure i più statalisti avrebbero scritto; in sostanza, anziché incentivare gli attuali non più giovani (cioè quelli che hanno iniziato a lavorare dal 1996 – vedasi punto 7) a farsi una pensione complementare, li si autorizza a versare contributi all'INPS anche oltre il massimale contributivo (oggi di circa 101mila euro); una furbata per risparmiare nelle agevolazioni previste per i fondi pensione e incassare più contributi? E pensare che tra i Paesi OCSE siamo il fanalino di coda nel rapporto tra patrimonio dei fondi pensione e PIL, ma forse la cosa è ignota ai legislatori o peggio vorrebbero come in Ungheria la nazionalizzazione dei fondi pensione (fatta nel 2010/11 con ulteriore proposta di legge del 2015 di Victor Orban di chiusura totale)?

11) Fondi esuberanti e di solidarietà bilaterali - Il comma 1 dell'articolo 22 del Decreto, prevedendo "*in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore*" che, peraltro, non riporta neppure un termine ordinatorio entro il quale attuarla, si configura come quelle dichiarazioni di intenti, quasi mai giunte a realizzazione, finalizzata a raggiungere "*l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali*". L'utilizzo di questi fondi, che si potrebbero configurare come un "**secondo pilastro**" *privatizzato delle politiche attive e passive del lavoro*, sarebbe stato il vero punto di svolta nelle politiche complementari del lavoro e, in questa occasione, anche uno strumento fondamentale per sostenere almeno in buona parte l'onere a carico dello Stato per realizzare le anticipazioni delle prestazioni di Quota 100 riducendo il peso sul sistema pubblico.

Il Decreto ha perso l'occasione per una vera razionalizzazione dell'intero sistema della bilateralità, modificando anche alcune norme del Jobs Act troppo "INPS centriche" (Fondi bilaterali di solidarietà, Fondi interprofessionali, Enti bilaterali) che, data la massa monetaria che muove (in complesso circa 2,5 miliardi di euro l'anno), può essere considerato un significativo sostegno nella gestione di questa partita. Si trattava di generalizzare a tutti i macro settori di attività economica l'istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali, simili a quelli richiamati dal comma 1, per finanziare anche parzialmente i trattamenti di Quota 100 per la durata dell'anticipazione. In un'ottica più complessiva, al finanziamento di tali Fondi avrebbero potuto essere destinate risorse provenienti essenzialmente dalla produzione, finora disperse in rivoli diversi, quali la riattivazione del contributo dello 0,30% della RAL per la ex mobilità (legge 223\1991 esaurita dal 2017 con legge 92\2012), nonché le contribuzioni che i datori di lavoro già versano ai Fondi interprofessionali (0,30% del monte salari, di cui alle leggi n. 388\2000 e 30\2003), mediante un "cambio di destinazione" del contributo stesso, riservando la funzione di formazione agli oltre 100 Enti bilaterali già svolta dalla maggior parte di questi, anche se con modalità da razionalizzare e migliorare.

Invece, il comma 1 prevede che i Fondi di solidarietà esistenti - oltre che continuare ad erogare l'assegno straordinario previsto dall'art. 26, comma 9, lett. b) del decreto legislativo n. 148/2015, **con anticipo di 5 anni** rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici – possano

riconoscere un ulteriore analogo beneficio, **con tre anni** di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti per la Quota 100, consentendo una forma di scivolo aggiuntiva di tre anni e questa volta per scelta volontaria individuale del lavoratore, tra l'altro, solo a lavoratori di alcuni settori produttivi (banche, assicurazioni, trasporti, ecc.). Poiché Quota 100 finirà al massimo tra tre anni (o prima), sarà impossibile consentire a questi lavoratori l'accesso a una Quota 100 che non c'è più, per cui non resterà che utilizzare l'assegno straordinario dell'articolo 26 citato. Un anticipo di ben 8 anni, seppur in presenza di un'ipotetica staffetta generazionale, appare francamente esagerato e molto vicino a quei prepensionamenti baby che da anni si volevano eliminare. Peraltro questi Fondi (sul modello di quelli che realizzeremo per il settore del credito, assicurazioni, poste e esattorie) avrebbero potuto agevolmente sostituire (al netto dei lavoratori disoccupati e per i quali necessitano altre forme di sostegno/recupero) le previsioni degli articoli 17 e 18 del Decreto relativi ai cosiddetti "lavoratori precoci" (che hanno lavorato almeno 12 mesi effettivi prima di compiere i 19 anni di età anagrafica e che potranno quindi, fino al 2026, andare in pensione con 41 anni di contributi versati (compresi tutti i figurativi) a prescindere dall'età anagrafica) e alla proroga di un anno dell'Ape Sociale, con grandi benefici anche qui per il bilancio pubblico. La differenza tra Ape Sociale e Fondi Esuberato è notevole e i secondi sono molto più efficaci perché spostano la decisione di accesso alla pensione dall'INPS (esame di una mera domanda) a ogni singola filiale o azienda, con una decisione che compete alle parti sociali che ben conoscono le condizioni lavorative di ciascun lavoratore. Stesso discorso per i precoci.

In conclusione, si tratta di una normativa "sperimentale" di durata limitata che non modifica assolutamente nulla della riforma Fornero e che alla fine del periodo (tre anni o il 2026) crea un vuoto di prospettive (fondamentale in ogni sistema pensionistico e produttivo, dove gli indirizzi a lungo termine riducono l'incertezza) con il concreto rischio di un ritorno in grande stile alle regole Fornero. Il rallentamento economico (previsione di un PIL che cresce forse meno dello 0,8% e un'occupazione stagnante o addirittura in calo) abbinato a un aumento di spesa per le due norme bandiera (Reddito di Cittadinanza e Quota 100) e con le prossime due Leggi di Bilancio che partono già oggi con un onere previsto di oltre 40 miliardi (una maxi Legge di Bilancio) fa pensare addirittura a un probabile accorciamento del "periodo sperimentale", ipotesi avvalorata dall'articolo 28, commi 3, 4, 5 del Capo III (Disposizioni finanziarie) che prevede: *"nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*

LA TEMPORALITA' DELLA NORMA												
1) OPZIONE DONNA durata 1 ANNO + residui					3) QUOTA 100 sperimentale per 3 anni				4) Blocco adeguamenti alla speranza di vita			
Valida solo per chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2018					Vale per tutti i lavoratori retributivi puri e misti				4A) PRECOCI : blocco a 41 anni di contribuzione senza incrementi per 8 anni dal 2019 al 2026			
	ANNI							Contributi	ANNI	Contributi	Quota	
Dipendenti	58	59	60	61	62	63	64	65	35	62	38	100
Autonome		59	60	61	62	63	64	65	35	63	38	101
Rischi: possono essere costrette a dimissioni con o senza incentivi									64	38	102	
2) APE SOCIALE proroga di 1 ANNO, 2019									65	38	103	
dipendenti						63			30	66	38	104
dipendenti						63			36	Per i giovani con inizio lavoro 1/1/1996		
Poteva essere sostituito da i fondi bilaterali al netto dei disoccupati ed esodati									non è previsto nulla e anche il riscatto è penalizzante e limitato			
4B) ANZIANITA' CONTRIBUTIVA : blocco a 42 anni e 10 mesi (un anno in meno per le donne) dal 2019 al 2026												
La domanda che si pone è: cosa succederà dopo 1 anno, 3 anni e 8 anni? Ci saranno i fondi o si dovrà bloccare anticipatamente la "sperimentalità"? E dopo? Si tornerà alle regole Monti Fornero?												
Nessuna norma per la previdenza complementare (anzi una penalizzazione) e nessun intervento dei fondi bilaterali per il ricambio con Q100												